



# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

**Deliberazione n°35 in data 30-12-2020**

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilavent**i alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari e a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei seguenti Signori:

	Presente/Assente		Presente/Assente
SARTORI STEFANIA	Presente	ARRIGONI FRANCO	Presente
DAL ZILIO MAURO	Presente	DE MARCHI SILVIA	Presente
FEDALTO FABRIZIO	Presente	CHINELLATO ANTONIO	Presente
VENEZIANO CRISTINA	Presente	FAVOTTO VALERIA	Presente
BETTIOL ALESSIO	Presente	BESSEGATO DANIELE	Presente
DAL ZILIO CINDY	Presente	SARTORATO FLORA	Assente
GALLINARO MICHELE	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Esterni Soligo Nadia e Sartor Giulio.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale LONGO SILVANO.

Il Presidente Sig. SARTORI STEFANIA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:

BETTIOL ALESSIO

DAL ZILIO CINDY

BESSEGATO DANIELE

e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l'argomento sopraindicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato "A";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;
- il comma 2 in base al quale *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- il comma 3 in base al quale *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

VISTI i seguenti commi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*;

- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*
- 3. *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;*
- 4. *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.*
- 5. *“I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;*

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014)”, condivisi con la Corte dei Conti, predisposti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicati sul sito web del MEF-Dipartimento del Tesoro;

VISTE inoltre le schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31/12/2019, per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP) pubblicate lo scorso 26 novembre sul sito web del MEF-Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che nel paragrafo 2 degli indirizzi succitati del MEF si specifica che pertanto, sono oggetto della ricognizione periodica:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica, come evidenziato nel par. 3.1;

## PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2017, esecutiva, di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2018, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/11/2019, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 e n.51 del 30.12.2019, esecutiva, di integrazione deliberazione consiglio comunale n.40 del 20/11/2019;

## RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31/12/2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del T.U.S.P.;
  3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
    - a. che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
    - b. che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c. che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d. che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
    - e. diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f. per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g. per le quali si rilevi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;
- la Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche in data 15.02.2018 ha espresso il proprio orientamento in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 175/2016 in base al quale la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;
- la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con delibera n. 122 del 15.10.2018 considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U, le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D.Lgs. 175/2016 e a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, all'interno del quale sono state riportate le scelte motivate dell'Amministrazione in merito al mantenimento e alla azioni di razionalizzazione delle partecipazioni in società nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che la società Mobilità di Marca S.p.A. pur avendo chiuso al 31.12.2019 con una perdita di € 840.731,00, la quale è stata rinviata all'esercizio successivo, non rientra in quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 175/2016, avendo conseguito un risultato negativo, all'interno dei cinque anni precedenti, solo nell'anno 2019;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Quinto di Treviso nella società Mobilità di Marca S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società Mobilità di Marca S.p.A.;

DATO ATTO la società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività. Ancora, che gli Enti Locali soci di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servizi Pubblici Locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Quinto di Treviso nella società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo

mantenimento, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società V.E.R.I.T.A.S S.p.A.;

DATO ATTO che come espresso con proprio atto deliberativo n. 10 in data 09.04.2019, nonché con le precedenti ricognizioni ordinarie approvate con deliberazione consiliare n. 54 in data 18.12.2018, n. 40 in data 20.11.2019 e n.51 del 30.12.2019, che la società Asco Holding S.p.A detiene partecipazioni in società che, svolgono "servizi di interesse generale" quali Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A., Alverman S.r.l. e Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

CONSIDERATO che l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

CONSIDERATO che a seguito del processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, doveva essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici. Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che "si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari". Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto di adottare un'ulteriore modifica statutaria che vede la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)". A tale fine, con atto del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2019 è stata approvata la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. L'Assemblea ha approvato tale modifica dello statuto in data 11 novembre 2019.

RITENUTO quindi che sono state acquisite le condizioni richiamate dal D.Lgs. 175/2016 che ne consentono pertanto il mantenimento senza necessità di razionalizzazione per la società Asco Holding S.p.A.;

ATTESO pertanto che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019 approvata con la presente deliberazione ha ad oggetto, come precisato nei succitati indirizzi del MEF, solo le partecipazioni societarie dirette del Comune di Quinto di Treviso, mentre sono escluse le partecipazioni indirette in quanto quest'ultime non sono detenute per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

DATO ATTO che, non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, approvata con D.C.C. n. 40 e 51 del 2019, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei conti in data 21.12.2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato sub "C" alla presente;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Settore II "Servizi Finanziari e Polizia Locale" Dr.ssa Manuela Balasso;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. /

Astenuti: n. /

Votanti: n. 12

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Quinto di Treviso alla data del 31 dicembre 2019, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
3. DI DARE ATTO che, non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12..2018, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.40 e 51 del 2019, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n.175/2016;
4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei conti in data 21.12.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato sub "C");
5. DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Quinto di Treviso.

INDI, stante l'urgenza di adempiere alla normativa vigente e di provvedere alla comunicazione della razionalizzazione alle società interessate, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. /

Astenuti: n. /

Votanti: n. 12

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
SARTORI STEFANIA

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale  
LONGO SILVANO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole\* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;*

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 22-12-20

Il Responsabile del Settore  
F.to BALASSO MANUELA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 22-12-20

Il Responsabile del Settore  
F.to BALASSO MANUELA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30-12-2020**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 28-01-2021 fino al 12-02-2021 con numero di registrazione 204.  
Si certifica altresì, che la presente deliberazione è stata trasmessa ai CAPIGRUPPO Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Quinto di Treviso, 28-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*Dr.ssa Patrizia Piovan*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30-12-2020

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'  
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART.  
20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA dal 07-02-2021, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Quinto di Treviso, 08-02-2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*



**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**


**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

*(Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016)*

**Dati relativi all'anno 2019**

## 1. Introduzione

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente alla data del 31.12.2019:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VERITAS SPA	03341820276	0,000344%	mantenimento senza interventi	società quotata
MOBILITA' DI MARCA SPA	04498000266	0,252176%	mantenimento senza interventi	
ASCO HOLDING SPA	03215740261	1,442653%	mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: VERITAS SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
M.I.V.E. SRL	03400180273	100%	è in liquidazione dal 11.04.2014	
VIER SRL	03849350271	100%	mantenimento senza interventi	
DEPURACQUE SERVIZI SRL	02261620278	100%	mantenimento senza interventi	
CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA FUSINA	03380700272	82,05%	è in liquidazione dal 01.07.2018	
ECO-RICICLI VERITAS SRL	03643900230	79,00%	mantenimento senza interventi	
SIFAGEST S.C.A R.L.	03945090276	64,40%	è in liquidazione dal 28.02.2019	
ASVO S.P.A.	83002690275	55,75%	mantenimento senza interventi	
LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.	02560930279	50,00%	mantenimento senza interventi	
VERITAS CONEGLIANO SRL	04396800270	48,80%	mantenimento senza interventi	
S.I.F.A. S.C.P.A.	03628140273	30%	mantenimento senza interventi	
ECOPROGETTO VENEZIA SRL	03071410272	32,09%	mantenimento senza interventi	
INSULA S.P.A.	02997010273	24,73%	mantenimento senza interventi	
VIVERACQUA S.C.A.R.L.	04042120230	17,90%	mantenimento senza interventi	

VEGA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCARL	02718360270	7,64%	mantenimento senza interventi	
VENIS S.P.A.	02396850279	5,00%	mantenimento senza interventi	

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: MOBILITA' DI MARCA SPA**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI S.p.A.	01395020934	20%	mantenimento con razionalizzazione	
FAP AUTOSERVIZI S.p.A.	00323260273	8,7%	mantenimento con razionalizzazione	

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASCO HOLDING SPA**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALVERMAN SRL UNIPERSONALE		100 %	è in liquidazione	
ASCOPIAVE SPA	03916270261	52%	mantenimento senza interventi	società quotata
ASCO TLC SPA	03553690268	91%	mantenimento senza interventi	
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	10%	mantenimento senza interventi	

### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente (salvo le indirette di Veritas spa non soggette a razionalizzazione ai sensi del comma 5 art. 1 T.U.S.P.), si compilano la seguente **schede di dettaglio**.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	03341820276
<b>Denominazione</b>	VERITAS S.P.A.
<b>Anno di costituzione della società</b>	<p>2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico, modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.</p> <p>Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea S.p.A., entrambe società a capitale pubblico che gestivano rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas.</p>
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	<p>Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati in particolare nel mercato regolamentato irlandese <i>Irish stock exchange – Ise</i>), segmento <i>Main securities market</i> e precisamente titoli obbligazionari , dell'importo nominale di k€ 100.000, dal 14/11/2014 ( <a href="http://www.ise.ie">www.ise.ie</a> ) ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 39/2010. Veritas in quanto emittente strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato di cui sopra, è società quotata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p) del D.Lgs 175/2016.</p>

<sup>(1)</sup> Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “**Stato della società**”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

1

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – CF 03341820276

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
CAP *	30125
Indirizzo *	S. Croce 489
Telefono *	0417291111
FAX *	0417291110
Email *	protocollo@cert.gruppoveritas.it

\*campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;
Peso indicativo dell'attività %	92,24% (di cui 53,43% SIA e 38,81% SII)
Attività 2 *	Altri servizi pubblici locali

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività % *	4,99%
Attività 3 *	Altre attività
Peso indicativo dell'attività % *	2,77%
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

\*campo con compilazione facoltativa

1

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – CF 03341820276

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	SI
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b> <sup>(3)</sup>	Art. 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto affidamento in house dei servizi pubblici locali e tra gli altri, gli articoli 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006 nonché gli articoli 200 e 202 del D.Lgs. 152/2006 rispettivamente per la gestione del Servizio Idrico Integrato e del servizio integrato dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, ed altresì l'art. 3-bis del DL 138/2011 per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione</b> <sup>(4)</sup>	no

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

1 V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – CF 03341820276

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	2739
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	9

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	<p>L'Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha deliberato tra l'altro di approvare la corresponsione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad euro € 40.000,00 e per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.</p> <p>L'assemblea dei soci del 30 novembre 2017, ha deliberato inoltre di approvare l'erogazione di una indennità di risultato complessiva per il Consiglio di amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a condizione che il bilancio di esercizio della società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall'Assemblea medesima e al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di amministrazione previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società.</p>
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	I compensi dei componenti del Collegio sindacale sono stati determinati in applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 140/2012, pari a euro 38.096,09 per il Presidente, euro 25.397,39 per i sindaci effettivi.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	7.093.607	18.304.418	€ 8.100.276	€ 5.489.017	€ 5.648.279

<b>1</b>	<b>V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – CF 03341820276</b>
<b>Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione</b>	
Nel presente riquadro:	
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di	

lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;

- con riferimento al **"Numero dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **"Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione"**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **"Approvazione bilancio"** e **"Risultato d'esercizio"**, inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: **"Attività produttive di beni e servizi"** o **"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"**.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 359.525.866	€ 335.581.943	€ 314.836.778
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	€ 9.378.143	€ 11.107.230	€ 11.944.503
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	1.367.721	400.194	€ 193.135

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	0,000344%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

**1** V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – CF 03341820276

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servizi Pubblici Locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali. Inoltre i Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che contempla altresì strumenti idonei ad assicurare i requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in-house providing a mezzo Veritas con previsione tra l'altro, in particolare all'art. 40, della costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali azionisti di Veritas il cui funzionamento è previsto dall'art. 7 della Convenzione predetta

### Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, alla gestione del servizio idrico integrato, servizi energetici, cimiteriali e funerari, urbani e territoriali
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	nessuna
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no  Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti di Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto stabilisce annualmente specifici indirizzi.
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?</b>	si
<b>Note*</b>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, c)".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(10)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

\* Campo con compilazione facoltativa

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione** Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	04498000266
<b>Denominazione</b>	MOBILITA' DI MARCA SPA
<b>Anno di costituzione della società</b>	2011
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no

<sup>(1)</sup> Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo "**Stato della società**", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle "**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla "**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
CAP *	31100
Indirizzo *	Via Polveriera 1
Telefono *	0422588311
FAX *	0422588247
Email *	info@mobilitadimarca.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	49.39.09
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

\*campo con compilazione facoltativa

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	Regolamento CE n.1370/2007, D.Lgs. n.422/1997 e legge regionale n.25/1998
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	595
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	25.431
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Sindaci: 3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.840 (compenso dei sindaci) 24.000 (compenso revisore legale)

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- € 840.731	€ 24.897	€ 168.999	€ 81.188	€ 122.053

## Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 46.402.962	€ 45.536.734	€ 43.469.863
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	€ 6.314.142	€ 6.491.387	€ 6.209.261
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	39.360	0	€ 58.800

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	0,71%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “**Tipo di controllo**”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società ha per oggetto principale l’esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l’esercizio di attività ad esse ausiliarie.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	
<b>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?</b>	
<b>Note*</b>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(10)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

\* Campo con compilazione facoltativa

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	03215740261
<b>Denominazione</b>	ASCO HOLDING SPA
<b>Anno di costituzione della società</b>	1996
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no

<sup>(1)</sup> Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “**Stato della società**”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438980098
FAX *	043882096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	64.20
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

\*campo con compilazione facoltativa

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP**

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
<b>Numero medio di dipendenti</b>	0
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	5
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	€ 39.400
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3 effettivi + 2 supplenti
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	€ 35.479 (compenso dei sindaci) e € 65.571 (compenso revisore legale)
<p>Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione</p> <p><b>Numero dei dipendenti:</b></p> <p>Il parametro del numero di dipendenti è stato verificato considerando i dati riferiti al gruppo Asco Holding S.p.a. al 30/06/2019, riportati nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalla quale risulta che il numero medio dei dipendenti del Gruppo delle società consolidate integralmente è pari a n. 705.</p>	

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	€ 99.545.775	€ 27.252.583	€ 27.354.325	€ 21.983.884	€ 22.243.547

**Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione****Numero dei dipendenti**

Il parametro del numero di dipendenti è stato verificato considerando i dati riferiti al gruppo Asco Holding S.p.a. al 30/06/2019, riportati nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalla quale risulta che il numero medio dei dipendenti del Gruppo delle società consolidate integralmente è pari a n. 705.

### Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 11.468	€ 376.864	€ 129.906
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	€ 102.218.338	€ 25.975.657	€ 25.975.657
C16) Altri proventi finanziari	16.134	38.161	€ 114.304
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	€ 1.957.712	€ 1.895.183

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,442653%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

**Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione**

Nel presente riquadro:

- con riferimento al “**Tipo di controllo**”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	no
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Descrizione dell'attività</b>	<p>La società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto).</p> <p>Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti).</p> <p>Questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate.</p> <p>La holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16.</p> <p>La Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono “servizi di interesse generale”. In particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);</li> <li>• Asco TLC S.p.A., quota del 91%;</li> <li>• Alverman S.r.l., quota del 100% in liquidazione);</li> <li>• Bim Piave Nuove Energie S.r.l. quota del 10%.</li> </ul> <p>Nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Ascotrade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che “La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”.</p>
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Note*</p>	<p><b>Esito della ricognizione:</b>            Con delibera di consiglio comunale n. 28 del 26.09.2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni...”.            Con delibera di consiglio comunale n. 54 del 18.12.2018 “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”.            Con delibera di consiglio comunale n. 40 del 20.11.2019 “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016” ed integrazione n. 51 del 30.12.2019.            Il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, doveva essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici. Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”. Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto di adottare un’ulteriore modifica statutaria che vede la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un’assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell’assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell’assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all’assemblea ordinaria - nelle citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)”. A tale fine, con atto del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2019 è stata approvata la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. L’Assemblea ha approvato tale modifica dello statuto in data 11 novembre 2019.</p> <p><b>Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:</b>            a) la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4, in particolare nella lett. a);            b) il parametro del numero di dipendenti è stato verificato considerando i dati riferiti al gruppo Asco Holding S.p.a. al 30/06/2019, riportati nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalla quale risulta che il gruppo ha alle proprie dipendenze n. 405 dipendenti. Inoltre il Presidente di Asco Holding S.p.A. nella “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding S.p.A.”, pervenuta al protocollo n. 18823 del 14/12/2019, è stato evidenziato che Asco Holding S.p.A. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma ed articolata a supporto dell’operatività della Società, nel 2020 sono state assunte 5 risorse in capo alla società.</p>

<sup>(8)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(10)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

\* Campo con compilazione facoltativa

#### Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

## REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 57 DEL 18.12.2020

### **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016**

Il giorno 16.11.2019 il Revisore dei Conti SERRAGIOTO Dr. GIANNI ha ricevuto la suddetta proposta di delibera consiliare per la quale l’organo di revisione deve rendere parere come previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Il Revisore Unico:

- considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2020 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2019;
- esaminata la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale il prossimo 30 novembre 2020, con la quale l’Amministrazione Comunale intende approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- visionato la relativa documentazione dalla quale emerge che la suddetta revisione ordinaria risponde a criteri stabiliti dai decreti legislativi 175/2016 e 100/2017;
- dato atto che:
  - non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
  - non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, approvata con D.C.C. n. 40 e 51 del 2019, non si rende necessaria l’approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- considerato che la Responsabile del servizio finanziario ha espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione.

## **ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Quinto di Treviso, 21 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Sarragioto Dr. Gianni  
